



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 79/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 40/DDA/GDS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato Regolamento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/97 e relativi allegati, pervenuta in data 19 giugno 2014 (prot. n. DDA/0000617), il sig. Luigi Biancone ha segnalato la presenza di un'opera di carattere audiovisivo alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streamingfilm/118-il-mistero-di-dante-2014.html> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina internet segnalata, è effettivamente presente un *link* che consente il collegamento al sito internet <https://my.filesfetcher.com>, da cui sembra essere accessibile l'opera denominata "*Il mistero di Dante*", in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. La pagina oggetto di istanza rinvia, altresì, all'indirizzo internet https://ifilez.org/?lang=it&lp=file2&m=&f=Il%20mistero%20di%20Dante&p=5427&p_m=5&sid=5120d3850ae8d647f6e99e79585ed04cf667541d&pctx=, per l'accesso all'opera oggetto di istanza;
3. Con comunicazione del 30 giugno 2014, n. prot. DDA/0000861, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 40/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/97, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41.
4. La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata, in data 30 giugno 2014, agli unici indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il gestore del sito, con ricezione che risulta essere correttamente avvenuta. Con la medesima comunicazione di avvio è stata rappresentata la possibilità di collaborare, adeguandosi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
5. Dalle verifiche effettuate sul sito internet <http://www.guardarefilm.com> oggetto di istanza risulta che il nome a dominio è stato registrato dalla Public Domain Registry, società specializzata nella fornitura di servizi inerenti la registrazione di nomi a dominio, per conto di un gestore non identificabile perché celato dalla società Privacy Protect Service Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete; che i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società OOO "Network of data-centers "Selectel", che i *server* impiegati risultano riconducibili alla medesima società OOO "Network of data-centers "Selectel", ubicata a San Pietroburgo e che circa l'86,8% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
6. Dalle verifiche effettuate sul sito <https://my.filesfetcher.com>, a cui rimanda il *link* messo a disposizione sul sito segnalato, risulta che il nome a dominio è stato registrato dalla società Godaddy.com, LLC per conto di un gestore non identificabile perché celato dalla società Domains By Proxy, LLC, specializzata nella fornitura di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente; che i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società CloudFlare, che i server impiegati risultano riconducibili alla società FiberRing LeaseWeb, Paesi Bassi, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano e che circa il 10,7% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

7. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;

8. Dagli atti del procedimento e dalle ulteriori verifiche condotte sul sito oggetto di istanza, risulta che alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streamingfilm/118-il-mistero-di-dante-2014.html> è tuttora presente un *link* che consente il collegamento al sito internet <https://my.filesfetcher.com>, da cui sembra essere accessibile l'opera denominata "*Il mistero di Dante*", in violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato articolo 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere audiovisivo diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina internet <http://www.guardarefilm.com/streamingfilm/118-il-mistero-di-dante-2014.html>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet <http://www.guardarefilm.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani